

IL D.LGS.VO N. 161 del 2010.

1. PREMESSA.

Il Decreto in commento si preoccupa di dettare disposizioni per applicare il “principio del reciproco riconoscimento” alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea.

Esso attua nell'ordinamento interno le disposizioni della decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, nei limiti in cui tali disposizioni non sono incompatibili con i principi supremi dell'ordinamento costituzionale in tema di diritti fondamentali nonché in tema di diritti di libertà e di giusto processo.

2. LE PROCEDURE POSSIBILI.

Le procedure che sono disciplinate dalla suddetta normativa sono:

la «trasmissione all'estero»: la procedura con cui una sentenza di condanna pronunciata in Italia è trasmessa a un altro Stato membro dell'Unione europea, ai fini del suo riconoscimento e della sua esecuzione in detto Stato;

la «trasmissione dall'estero»: la procedura con cui è trasmessa in Italia, ai fini del suo riconoscimento e della sua esecuzione, una sentenza di condanna emessa in un altro Stato membro dell'Unione europea.

Le autorità competenti per tali procedure sono il Ministero della giustizia e le autorità giudiziarie.

3. TRASMISSIONE ALL'ESTERO.

Soggetto competente.

La trasmissione all'estero è disposta dal pubblico ministero.

La trasmissione all'estero è disposta all'atto dell'emissione dell'ordine di esecuzione di cui agli articoli 656 o 659 del codice di procedura penale ovvero, quando l'ordine è già stato eseguito, in un qualsiasi momento successivo, non oltre la data in cui la residua pena o misura di sicurezza da scontare è inferiore a sei mesi.

Condizioni.

Il p.m. dispone la trasmissione della sentenza italiana ad altro Stato UE ai fini del suo riconoscimento e della sua esecuzione in detto Stato se non ricorre una causa di sospensione dell'esecuzione e quando ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:

- a) l'esecuzione della pena o della misura di sicurezza all'estero ha lo scopo di favorire il reinserimento sociale della persona condannata;
- b) il reato per il quale è stata emessa la sentenza di condanna è punito con una pena della durata massima non inferiore a tre anni;
- c) la persona condannata si trova nel territorio dello Stato o in quello dello Stato di esecuzione;
- d) la persona condannata non è sottoposta ad altro procedimento penale o non sta scontando un'altra sentenza di condanna o di applicazione di una misura di sicurezza, salvo diverso parere dell'autorità giudiziaria competente per il procedimento penale in corso o per l'esecuzione.

Lo Stato UE verso il quale viene effettuata la trasmissione può essere:

- lo Stato UE di cittadinanza della persona condannata in cui quest'ultima vive;
- lo Stato UE di cittadinanza della persona condannata in cui quest'ultima sarà espulsa a motivo di un ordine di espulsione o di allontanamento inserito nella sentenza di condanna o in una decisione giudiziaria o amministrativa o in qualsiasi altro provvedimento adottato in seguito alla sentenza di condanna;
- lo Stato UE che ha acconsentito alla trasmissione.

In quest'ultimo caso è sempre richiesto il consenso della persona condannata per la trasmissione della sentenza italiana, il quale deve essere espresso personalmente e per iscritto. Ciò salvo che si tratti dello Stato dove la persona condannata è fuggita o è, altrimenti, ritornata a motivo del procedimento penale o a seguito della sentenza di condanna.

4. PROCEDIMENTO PER LA TRASMISSIONE ALL'ESTERO.

Emissione del provvedimento e trasmissione degli atti all'estero.

Il p.m. procede alla trasmissione all'estero della sentenza di condanna pronunciata in Italia di ufficio o su richiesta della persona condannata o dello Stato di esecuzione.

Se la persona condannata si trova nel territorio italiano, il p.m. procede alla trasmissione all'estero solo dopo averla sentita.

Prima di procedere alla trasmissione all'estero, il p.m. consulta - anche tramite il Ministero della giustizia - l'autorità competente dello Stato di esecuzione al fine di:

- verificare se l'esecuzione della pena o della misura di sicurezza all'estero potrà favorire il reinserimento sociale della persona condannata;
- comunicare il parere espresso della persona condannata;
- acquisire il consenso dello Stato di esecuzione che non sia di cittadinanza della persona condannata, in cui essa vive o verso cui sarà espulsa;
- conoscere le disposizioni applicabili nello Stato di esecuzione in materia di liberazione anticipata o condizionale.

Il p.m., nel procedere alla trasmissione all'estero della sentenza di condanna pronunciata in Italia, emette apposito provvedimento scritto.

Il provvedimento con cui è disposta la trasmissione all'estero deve contenere l'indicazione dello Stato UE di esecuzione.

Di esso è data in ogni caso comunicazione all'interessato, mediante notifica.

Se la persona condannata si trova nello Stato UE di esecuzione, l'atto di cui al periodo precedente è trasmesso, anche tramite il Ministero della giustizia, all'autorità competente dello Stato di esecuzione perché provveda alla notifica.

Il provvedimento del p.m. con cui è disposta la trasmissione all'estero della sentenza di condanna pronunciata in Italia è trasmesso, unitamente alla sentenza di condanna ed al certificato contenuto nell'allegato I della decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, al Ministero della giustizia che provvede all'inoltro, con qualsiasi mezzo che lasci una traccia scritta, all'autorità competente dello Stato di esecuzione, previa traduzione del testo del certificato nella lingua di detto Stato (a meno che non sia necessaria o a questa provveda l'autorità giudiziaria).

Il p.m. sospende la trasmissione quando sopravviene una causa di sospensione dell'esecuzione ovvero può revocare il provvedimento quando, prima dell'inizio dell'esecuzione all'estero, sia venuta meno una delle condizioni di emissione del provvedimento del p.m.

Della sospensione e della revoca e' data comunicazione all'interessato, al Ministero della giustizia e all'autorità competente dello Stato di esecuzione, con indicazione dei motivi che le hanno determinate.

Arresto provvisorio.

Il p.m., se la persona condannata si trova nello Stato di esecuzione, può chiederne l'arresto provvisorio o l'adozione nei suoi confronti di ogni altro provvedimento idoneo ad assicurare la permanenza nel territorio di quello Stato, in attesa del riconoscimento della sentenza di condanna pronunciata in Italia .

Trasferimento della persona condannata.

La persona condannata che si trova nel territorio dello Stato, anche se detenuta, è trasferita nello

Stato di esecuzione entro trenta giorni (salvo termine più breve concordato fra il Ministero della giustizia e l'autorità competente dello Stato di esecuzione) dalla data in cui la decisione definitiva di detto Stato sul riconoscimento della sentenza di condanna è comunicata al Ministero della giustizia.

Salvo il caso di evasione della persona condannata, non si procede all'esecuzione in Italia dopo che questa ha avuto inizio nello Stato di esecuzione.

5. TRASMISSIONE DALL'ESTERO.

Soggetto competente.

La trasmissione in Italia, ai fini del suo riconoscimento e della sua esecuzione, di una sentenza di condanna emessa in un altro Stato UE non può essere autorizzata senza la decisione favorevole della corte di appello.

La competenza a decidere sul riconoscimento e sull'esecuzione appartiene, nell'ordine, alla corte di appello nel cui distretto la persona condannata ha la residenza, la dimora o il domicilio nel momento in cui il provvedimento è trasmesso all'autorità giudiziaria italiana.

Se la competenza non può essere determinata in tale modo, è allora competente la corte di appello di Roma.

Condizioni.

La corte di appello riconosce la sentenza di condanna emessa in un altro Stato membro dell'Unione europea, ai fini della sua esecuzione in Italia, quando ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:

- a) la persona condannata ha la cittadinanza italiana;
- b) la persona condannata ha la residenza, la dimora o il domicilio nel territorio italiano ovvero deve essere espulsa verso l'Italia;
- c) la persona condannata si trova nel territorio italiano o in quello dello Stato di emissione;
- d) la persona condannata ha prestato il proprio consenso alla trasmissione;
- e) il fatto è previsto come reato anche dalla legge italiana, indipendentemente dagli elementi costitutivi o dalla denominazione del reato;
- f) la durata e la natura della pena o della misura di sicurezza applicate nello Stato di emissione sono compatibili con la legislazione italiana, salva la possibilità di un adattamento.

Il consenso della persona condannata non è richiesto se ricorrono congiuntamente le condizioni di cui alle lettere a) e b) ovvero se la persona condannata è fuggita in Italia o vi è altrimenti ritornata a motivo del procedimento penale o a seguito della condanna e il Ministro della giustizia ha autorizzato l'esecuzione in Italia.

La corte di appello procede, altresì, al riconoscimento quando ricorrono congiuntamente le condizioni di cui alle lettere c), d), e), ed f) e il Ministro della giustizia ha dato il consenso all'esecuzione in Italia della sentenza di condanna emessa nei confronti di una persona che non ha la cittadinanza italiana.

Se la durata e la natura della pena o della misura di sicurezza applicate con la sentenza di condanna sono incompatibili con quelle previste in Italia per reati simili, la corte di appello procede al loro adattamento.

La durata e la natura della pena o della misura di sicurezza adattate non possono essere inferiori alla pena o alla misura di sicurezza previste dalla legge italiana per reati simili, né più gravi di quelle applicate dallo Stato di emissione con la sentenza di condanna.

La pena detentiva e la misura di sicurezza restrittiva della libertà personale non possono essere convertite in pena pecuniaria.

La corte di appello può anche ritenere di poter procedere al riconoscimento parziale della sentenza di condanna emessa da uno Stato UE, ai fini della sua esecuzione parziale in Italia.

6. PROCEDIMENTO PER LA TRASMISSIONE DALL'ESTERO.

Ricezione del provvedimento e trasmissione degli atti alla corte di appello.

Quando il Ministero della giustizia riceve da un altro Stato membro dell'Unione europea, ai fini dell'esecuzione in Italia, una sentenza di condanna corredata dal certificato tradotto in lingua italiana, la trasmette senza ritardo al presidente della corte di appello competente.

Arresto provvisorio.

Nei casi di urgenza, sempre se l'autorità competente dello Stato di emissione ne ha fatto richiesta e ricorrono le condizioni, il Ministero della giustizia ne dà comunicazione al Servizio per la cooperazione internazionale di polizia del Ministero dell'interno e la polizia giudiziaria può procedere all'arresto della persona condannata, allo scopo di assicurare la sua permanenza nel territorio dello Stato e in attesa del riconoscimento della sentenza di condanna.

L'autorità che ha proceduto all'arresto pone al più presto, e comunque non oltre le 24 ore, l'arrestato a disposizione del presidente della corte di appello nel cui distretto l'arresto è avvenuto, mediante la trasmissione del relativo verbale, dandone contestualmente notizia al Ministero della giustizia.

Quando non deve disporre la liberazione dell'arrestato, il presidente della corte di appello, entro le 48 ore dalla ricezione del verbale d'arresto, informato il procuratore generale, provvede, in una lingua alla stessa conosciuta e, se necessario, alla presenza di un interprete, a sentire la persona arrestata con la presenza di un difensore di ufficio nominato in mancanza di difensore di fiducia.

Quando l'arresto è stato eseguito nel rispetto della legge si procede alla convalida dell'arresto, provvedendo con ordinanza, se ne ricorrono le condizioni, all'applicazione di una misura coercitiva.

Dei provvedimenti dati è informato immediatamente il Ministero della giustizia.

Misure cautelari personali coercitive.

Se l'autorità competente dello Stato di emissione ne ha fatto richiesta, la corte di appello, su domanda del procuratore generale, può disporre una misura personale coercitiva nei confronti della persona condannata che si trovi nel territorio dello Stato, allo scopo di assicurare la sua permanenza nel territorio e in attesa del riconoscimento della sentenza di condanna.

La corte di appello decide con ordinanza motivata, a pena di nullità.

Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del codice di procedura penale, in materia di misure cautelari personali.

Le misure coercitive non possono essere disposte se vi sono ragioni per ritenere che sussistono cause ostative al riconoscimento.

Entro cinque giorni dall'esecuzione della misura il presidente della corte di appello o il magistrato delegato procede a sentire la persona sottoposta alla misura cautelare, informandola, in una lingua alla stessa conosciuta, della richiesta di trasmissione della sentenza di condanna ai fini della sua esecuzione in Italia.

Quando necessario alla persona è altresì richiesto se acconsente all'esecuzione in Italia.

La misura coercitiva è revocata se dall'inizio della sua esecuzione sono trascorsi i termini per decidere da parte della corte di appello sulla richiesta.

La revoca e la sostituzione della misura coercitiva sono disposte in camera di consiglio dalla corte di appello.

Copia dei provvedimenti emessi dalla corte è comunicata e notificata, dopo la loro esecuzione, al procuratore generale, alla persona interessata e al suo difensore, i quali possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge.

Se si tratta di straniero, la copia è trasmessa altresì alla competente autorità consolare.

Decisione della corte di appello.

In caso di incompletezza del certificato ricevuto, di sua manifesta difformità rispetto alla sentenza di condanna o, comunque, quando il suo contenuto sia insufficiente per decidere sull'esecuzione della pena o della misura, la corte di appello, anche tramite il Ministero della giustizia, può formulare richiesta allo Stato di emissione di trasmettere un nuovo certificato o la traduzione in lingua italiana della sentenza di condanna, o di parti essenziali della stessa, fissando a tale scopo un termine congruo.

Il presidente della corte di appello, o il magistrato da lui delegato, fissa con decreto l'udienza in camera di consiglio per la decisione sulla richiesta di riconoscimento.

Il decreto è comunicato al procuratore generale e notificato alla persona condannata e al suo difensore, almeno otto giorni prima dell'udienza.

La corte di appello decide con sentenza in camera di consiglio sull'esistenza delle condizioni per l'accoglimento, anche parziale, della richiesta, sentiti il procuratore generale, il difensore e la persona condannata, anche ai fini dell'acquisizione del consenso al trasferimento, ove non dato in precedenza.

Se è stata disposta una misura cautelare personale coercitiva, l'udienza in camera di consiglio per la decisione sulla richiesta di riconoscimento viene fissata entro il termine di venti giorni dall'esecuzione della misura coercitiva stessa.

La decisione, a sua volta, deve essere emessa entro il termine di 60 giorni dalla data in cui la corte di appello ha ricevuto la sentenza di condanna.

Ove, per circostanze eccezionali, sia ravvisata l'impossibilità di rispettare tale termine, il presidente della corte informa dei motivi il Ministero della giustizia, che ne dà comunicazione allo Stato di emissione.

In questo caso il termine è prorogato di 30 giorni.

Della sentenza è data, al termine della camera di consiglio, immediata lettura.

La lettura equivale a notificazione alle parti, anche se non presenti, che hanno diritto a ottenere copia del provvedimento.

Quando la corte di appello pronuncia sentenza di riconoscimento la trasmette al procuratore generale per l'esecuzione.

Quando la decisione è contraria al riconoscimento, la corte di appello con la sentenza revoca

immediatamente le misure cautelari applicate.

La sentenza della corte di appello è soggetta a ricorso per cassazione.

La sentenza della corte di appello divenuta irrevocabile è immediatamente comunicata, anche a mezzo telefax, al Ministero della giustizia, che provvede a informare le competenti autorità dello Stato membro di emissione e il Servizio per la cooperazione internazionale di polizia del Ministero dell'interno.

Se il riconoscimento è negato perché la sentenza di condanna deve essere eseguita in un altro Stato membro, la medesima è trasmessa, anche tramite il Ministero della giustizia, allo Stato di esecuzione ritenuto competente.

Motivi di rifiuto del riconoscimento.

La corte di appello rifiuta il riconoscimento della sentenza di condanna in uno dei seguenti casi:

- a) se non sussiste una o più delle condizioni di cui in precedenza;
- b) se il certificato è incompleto o non corrisponde manifestamente alla sentenza di condanna e non è stato completato o corretto;
- c) se risulta che la persona condannata è stata giudicata in via definitiva per gli stessi fatti da uno degli Stati membri dell'UE, purché, in caso di condanna, la pena sia stata già eseguita ovvero sia in corso di esecuzione, ovvero non possa più essere eseguita in forza delle leggi dello Stato che ha emesso la condanna;
- d) se i fatti per i quali la trasmissione dall'estero è stata chiesta potevano essere giudicati in Italia e si sia già verificata la prescrizione del reato o della pena;
- e) se è stata pronunciata, in Italia, sentenza di non luogo a procedere, salvo che sussistano i presupposti per la revoca della sentenza;
- f) se la pena è prescritta secondo la legge italiana;
- g) se sussiste una causa di immunità riconosciuta dall'ordinamento italiano che rende impossibile l'esecuzione della pena;
- h) se la pena è stata irrogata nei confronti di una persona che, alla data di commissione del fatto, non era imputabile per età secondo la legge italiana;
- i) se alla data di ricezione della sentenza di condanna da parte del Ministero della giustizia la durata della pena ancora da scontare è inferiore a sei mesi;
- l) se la sentenza di condanna è stata pronunciata in contumacia, a meno che il certificato indichi che la persona ha avuto effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento e ha volontariamente rinunciato a comparire ovvero a proporre impugnazione o opposizione;
- m) se lo Stato di emissione ha, prima della decisione sul riconoscimento, rifiutato la richiesta formulata dall'autorità giudiziaria italiana di sottoporre la medesima persona condannata a un procedimento penale o di privarla della libertà personale, per un reato commesso anteriormente alla trasmissione della sentenza di condanna e diverso da quello per cui la trasmissione è avvenuta;
- n) la pena irrogata comprende una misura di trattamento medico o psichiatrico o altra misura privativa della libertà personale incompatibile con il sistema penitenziario o sanitario dello Stato;
- o) la sentenza di condanna si riferisce a reati che, in base alla legge italiana, sono considerati commessi per intero o in parte all'interno del territorio dello Stato o in altro luogo a questo equiparato.

Nei casi di cui al comma 1, lettere a), b), c), e), i), m) ed n), la corte di appello, prima di decidere di rifiutare il riconoscimento, consulta, anche tramite il Ministero della giustizia, l'autorità competente dello Stato di emissione e richiede ogni informazione utile alla decisione.

Esecuzione conseguente al riconoscimento.

Quando è pronunciata sentenza di riconoscimento, la pena è eseguita secondo la legge italiana.

Si applicano, altresì, le disposizioni in materia di amnistia, indulto e grazia.

La pena espiata nello Stato di emissione è computata ai fini dell'esecuzione.

All'esecuzione provvede d'ufficio il procuratore generale presso la corte di appello che ha deliberato il riconoscimento.

Quando lo Stato di emissione adotta una decisione per la quale la pena o la misura di sicurezza applicate cessano, immediatamente o entro un termine, di essere esecutive, l'autorità giudiziaria competente pone fine all'esecuzione della pena o della misura di sicurezza in Italia, non appena informata.

Principio di specialità.

La persona trasferita in Italia per l'esecuzione della condanna non può essere sottoposta a un procedimento penale, né privata della libertà personale in esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza, né altrimenti assoggettata ad altra misura privativa della libertà personale, per un reato commesso anteriormente al trasferimento, diverso da quello per cui la stessa è stata trasferita.

La disposizione precedente non si applica quando:

- a) la persona trasferita, avendone avuta la possibilità, non ha lasciato il territorio dello Stato decorsi 45 giorni dalla sua definitiva liberazione ovvero, avendolo lasciato, vi ha fatto volontariamente ritorno;
- b) il reato non è punibile con una pena o con una misura di sicurezza privative della libertà personale;
- c) il procedimento penale non consente l'applicazione di una misura restrittiva della libertà personale;
- d) la persona è soggetta a una pena o a una misura che non implicano la privazione della libertà, ivi inclusa una misura pecuniaria, anche se può limitare la sua libertà personale;
- e) la persona ha acconsentito al trasferimento;
- f) la persona, dopo essere stata trasferita, ha espressamente rinunciato a beneficiare del principio di specialità rispetto a particolari reati anteriori alla sua consegna;
- g) fuori dei casi precedenti, lo Stato di emissione ha dato il suo consenso.

Successivamente al trasferimento, l'autorità giudiziaria competente può richiedere allo Stato di emissione, tramite il Ministero della giustizia, di dare il consenso all'inizio di un procedimento penale nei confronti della persona trasferita, ovvero alla privazione della libertà personale in esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza o di una misura cautelare, per un reato commesso anteriormente al suo trasferimento, diverso da quello per cui la stessa è stata trasferita.